COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 128 DEL 25/11/2025

Oggetto: Collocamento comunitario di una donna, con il figlio minore, in una struttura ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione con la Cooperativa Sociale [redacted] delle idee di [redacted] ente gestore della struttura ospitante.

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di novembre alle ore 16:30, in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con avviso prot. n. 29552 del 25/11/2025 a firma del Sindaco.

Partecipa all'adunanza, in audio-videoconferenza, ai sensi del punto 2, delle linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 18 del 15 Marzo 2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra.

Intervengono, in presenza :
Sindaco Giuseppe Pendolino;
Ass. Volpe Gioacchino;
Ass. Marino Rossana;
in audio-videoconferenza
Ass. Galluzzo Angelo;
Ass. Morreale Francesco Maria;

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	A
3	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	P
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	MARINO ROSSANA	ASSESSORE	P
6	MORREALE FRANCESCO MARIA	ASSESSORE	P

Presenti: 05 *Assenti: 01*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa in audio-videoconferenza il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra;*
- *Accertata l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta e riscontrato il numero legale, se ne dà comunicazione agli intervenuti che risultano collegati (Ass. Francesco Maria Morreale e Ass. Angelo Galluzzo), i quali confermano la relativa presenza in audio-video conferenza, cosicché la seduta si intende formalmente aperta.*
- *A questo punto, il Sindaco dispone l'avvio dei lavori.*
- *Il Sindaco pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno;*
- *ciascun componente della Giunta presente a distanza conferma di conoscere la proposta in questione;*

A questo punto, si procede al voto sulla proposta di cui all'ordine del giorno (Proposta di Giunta n. 13 del 17/11/2025 registro generale delle proposte n. 135 del 18/11/2025 – Collocamento comunitario di una donna, con il figlio minore, in una struttura ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione con la Cooperativa Sociale [redacted], ente gestore della struttura ospitante;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA : la Proposta di Giunta n. 13 del 17/11/2025 registro generale delle proposte n. 135 del 18/11/2025 di cui sopra, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

con votazione espressa singolarmente in modo palese da ciascuno degli intervenuti a distanza, risultando la proposta approvata alla unanimità degli intervenuti.

DELIBERA

- Di approvare la Proposta di Giunta n. 13 del 17/11/2025 registro generale delle proposte n. 135 del 18/11/2025 avente ad oggetto: "Collocamento comunitario di una donna, con il figlio minore, in una struttura ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione con la Cooperativa Sociale [redacted], ente gestore della struttura ospitante", con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. **13** del **17.11.2025**

R.G.P. n135 del 18/11/2025

Oggetto: collocamento comunitario di una donna, con il figlio minore, in una struttura ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza, disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione con la Cooperativa Sociale [redacted] ente gestore della struttura ospitante.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di *«Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia»*, che ha conferito ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;

Visti gli artt. 20 e 23 della medesima legge, che permettono ai comuni di gestire in maniera indiretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, per il tramite di enti del privato sociale iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito ai sensi dell'art. 26 della stessa legge;

Visto il D.P.R.S. del 29 giugno 1988, e ss.mm. e ii., che ha approvato gli *standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*, per assicurarne un uniforme indirizzo nei comuni dell'Isola;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, *«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»*;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3: *norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere*, che prevede l'istituzione di centri antiviolenza e di case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza;

Visto il D.P.R.S. del 31 marzo 2015, n. 96: *Approvazione degli standards strutturali ed organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli*;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8: *disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*, che con l'art. 16 ha aggiunto al comma 5 dell'art 8 della legge regionale n. 3/2012, il comma 5bis:

> *«per il sostegno economico delle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali»*;

Visto il D.A. n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, dello omonimo Assessorato, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione per il sostegno economico da parte dei comuni e dei liberi consorzi comunali alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle case di accoglienza esistenti ed accreditate secondo gli standard di cui al D.P.R.S. n. 96/2015;

Vista la delibera di Giunta municipale n. 112 del 05.11.2021, ad oggetto: *«approvazione comunale degli schemi di convenzione di*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

cui al D.A. n. 124/GAB del 07.11.2018, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per il sostegno economico delle rette di ricovero di donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza, ospitate in case di accoglienza accreditate», i cui contenuti e i motivi in narrativa sono integralmente richiamati come parti integranti e sostanziali della presente proposta;

Vista la *"convenzione per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle case di accoglienza"*, redatta secondo lo schema *"allegato A"* al D.A. n. 124/GAB del 07.11.2018, sottoscritta digitalmente nel mese di dicembre 2021 tra il Sindaco e il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell'omonimo Assessorato regionale;

Visto il D.D.G. n. 486/Servizio 5 del 26.02.2025, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, dello omonimo Assessorato, recante *«Adeguamento ISTAT sulle rette previste per la gestione "casa d'accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità in emergenza" per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza»*;

Visti gli atti d'ufficio;

Dato atto:

che tra i servizi socio-assistenziali sono comprese le prestazioni da rendere in favore minori e di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, mediante collocazione comunitaria in adeguate comunità alloggio ad indirizzo segreto;

che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, hanno indotto il Comune di Aragona ad attuare i servizi socio-assistenziali residenziali, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale iscritti al predetto albo regionale;

che con provvedimento ex art. 403 c.c., disposto dalla pubblica autorità – i Carabinieri della Stazione di Aragona – il 27.07.2025 una donna (C.M.), insieme al figlio minore (K.R.), entrambi residenti ad Aragona, i cui nomi si omettono per ragioni di tutela, sono stati collocati in sicurezza presso una casa rifugio per donne vittime di violenza, ad indirizzo segreto, gestita dalla Cooperativa Sociale [redacted], avente [redacted];

che tale collocamento è stato confermato dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto di convalida del 01.08.2025;

che per detta struttura, l'Ente gestore, in seguito al D.R.S. n. 2557/01.12.2021 del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell'omonimo Assessorato regionale, è iscritto al n. 5571 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, sezione *"gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza"*, tipologia *"casa di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello"*;

Considerato:

che risulta necessario garantire, sino a diverse disposizioni della Autorità Giudiziaria minorile, la copertura economica dei servizi erogati durante l'anno corrente dall'Ente gestore della struttura ospitante;

che per la gestione, anche economica, di detto collocamento e dei rapporti tra il Comune e l'Ente assistenziale gestore della struttura, è necessario provvedere alla sottoscrizione di una convenzione, secondo lo schema *allegato B* al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 112 del 05.11.2021;

che si ritiene opportuno integrare detto schema di convenzione con le indicazioni/prescrizioni dettate nel tempo dalla Giunta municipale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, validità dell'atto, trattamento dati personali, protocolli di legalità ed altro;

che la somma presuntivamente necessaria per la copertura del servizio espletato dal momento del ricovero ad oggi, e da espletare sino alla data presunta del 31.12.2025, è stata stimata in € 25.000,00, IVA compresa al 5% ed eventuali spese ed oneri aggiuntivi non prevedibili;

che con la "*convenzione*", sottoscritta nel mese di dicembre 2021 tra il Sindaco e il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'omonimo assessorato regionale si è impegnato ad erogare al Comune "*su base annua, il contributo economico per il sostegno alle rette di ricovero per donne sole vittime di violenza e loro figli minori o diversamente abili, in percentuale variabile, in funzione delle effettive disponibilità finanziarie e del numero degli aventi diritto sul territorio regionale, previa presentazione di determina o delibera di liquidazione*";

Dato atto:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dalla data dell'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Richiamato l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

Dato atto:

che la prenotazione di spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto rientrante tra le spese *"tassativamente regolate dalla legge"*, inerenti un servizio per il quale è sancito in capo al Comune l'obbligo di garantirne l'erogazione e la continuità, sino a diversi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, oltre che tra quelle *"necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*, nel caso di formazione di debiti fuori bilancio e dell'avvio di contenziosi legali;

che il Comune di Aragona non può al momento provvedere all'impegno di somme oltre l'attuale esercizio e che, conseguentemente, gli impegni di spesa necessari per i servizi in argomento e le convenzioni da stipulare devono essere limitati al solo esercizio corrente;

Visti:

- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Viste le Determinazioni sindacali n. 2 del 01.02.2022, R.U.D. n. 114, e n. 13 dell'11.05.2022, R.U.D. n. 470, di modifica della struttura organizzativa comunale;

Vista la Determinazione sindacale n. 3 del 01.02.2022, R.U.D. n. 115, mediante la quale sono state conferite la responsabilità del 5° Settore e le relative funzioni gestionali;

Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

Accertata la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **autorizzare** la stipula di convenzione:
 a. per il collocamento comunitario di una donna, insieme al figlio minore, in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile;
 b. con la Cooperativa Sociale [redacted], avente sede legale a [redacted], [redacted] ente gestore della *"casa di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello"* di *"gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza"*, iscritta nell'apposita *"sezione"* dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986;
 c. per il periodo dal 27.07.2025 al 31.12.2025, ovvero altra data di conclusione del collocamento nell'anno, discendente da eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;
3. **autorizzare** la stipula della convenzione, nella forma della scrittura privata tra le parti e senza obbligo di prestazione di depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune, secondo lo schema *allegato B* al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato, come approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 112 del 05.11.2021, apportando allo stesso le modifiche ed integrazioni di cui all'*Allegato 1*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **dare atto** che la stipula della convenzione rimane subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente contraente, della documentazione indicata nello stesso schema e di quant'altro prescritto dalle norme vigenti in materia;
5. **dare mandato** al Responsabile del 5° Settore di provvedere alla stipula della convenzione in argomento nonché a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento, ovvero di direttamente provvedere a regolare la copertura economica dei servizi già resi, nel caso in cui il collocamento comunitario, o parte di questo, cessi durante il corrente anno, prima dell'adozione del presente provvedimento e di quelli consequenziali;
6. **assegnare** al Responsabile del 5° Settore, per i successivi consequenziali provvedimenti, le risorse finanziarie necessarie per la copertura del servizio di collocamento in argomento, preventivate, per l'anno 2025, in

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

complessivi € 25.000,00, IVA compresa al 5%, da imputarsi al cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, del corrente esercizio finanziario;

7. **disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, con modalità che assicurino la tutela dei dati sensibili dei soggetti assistiti, qualora espressamente indicati nel provvedimento;
8. **dare atto** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;
9. **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.

5° Settore COMUNE DI ARAGONA

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PAPIA

Allegati:

1. Modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione *allegato B* al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, approvato con deliberazione di G.M. n. 112 del 05.11.2021.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del 5° Settore
SUAP, Commercio e Artigianato - Rapporti Sociali, Servizi alla Persona
Servizio Farmaceutico
GIOVANNI PAPIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, e si rilascia attestazione di copertura finanziaria:

- *capitolo* 6995/20, UEB 12.03.1.103;
- *prenotazione di spesa* 53 del 18-11-2025

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza - Entrate
CALOGERO ALONGI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 13 DEL 17.11.2025 - ALLEGATO N. 1

Modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione *allegato B* al decreto n. 124/GAB del 07.11.2018, del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, approvato con deliberazione di G.M. n. 112 del 05.11.2021.

> MODIFICA ART. 14, COMMA 1:

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione si riferisce al periodo compreso tra il e il, fatte salve diverse prescrizioni dettate dallo stesso atto.

> SOSTITUZIONE ART. 17:

Art. 17

Validità convenzione e adempimenti preliminari alla firma

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente da convenzionare di produrre, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, o prima:

1. dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale, a norma del D.P.R. n. 445/2000, inerenti:
 a) la composizione degli organi sociali dell'Ente, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale di ogni singolo componente (organi con poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo, ossia tutti i soggetti indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36);
 b) l'individuazione del soggetto responsabile della struttura, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale;
 c) l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell'Ente contraente (art. 32 D.P.R. n. 313/2002);
 d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36;
2. dichiarazioni sostitutive rese, a norma del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i soggetti dell'Ente contraente titolari di poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo (come indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36), inerenti l'insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
3. copia del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale ex art. 26, L.R. n. 22/1986, della struttura oggetto di convenzione, per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di MSNA o minori, ovvero decreto assessoriale di provvisoria autorizzazione al funzionamento, corso di validità;
4. elenco nominativo degli operatori utilizzati nella struttura oggetto di convenzione, con indicazione del titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione.

Resta fermo che in Comune di Aragona, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, oltre agli accertamenti previsti per la specifica tipologia di servizio, provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto, al fine di verificare l'insussistenza o meno di una delle ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, o di tentativi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'A.C. potrà recedere dalla presente convenzione ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si da atto dell'avvenuta ottemperanza dei suddetti obblighi.

> INTEGRAZIONI:

Art. 17*bis* - *Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm. e ii., l'Ente contraente assume incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto ai commi 8 e 9-bis del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, i comparenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto, senza preavviso alcuno, nei confronti dell'Ente contraente, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato e degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per il rispetto degli anzidetti obblighi di tracciabilità l'Ente contraente, con la sottoscrizione del presente atto, segnala ed attesta le coordinate bancarie del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i:

1. conto corrente bancario presso, filiale di, Agenzia, con IBAN n.;
2. persone delegate ad operare sul conto:
 a), nato/a a il, c.f.
 b), nato/a a il, c.f.
 c), nato/a a il, c.f.

Qualora sopra non segnalati ed attestati gli estremi dei conti correnti dedicati, perché non ancora accesi, l'Ente contraente si impegna a comunicare al Comune di Aragona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, l'Ente contraente è obbligato a darne tempestiva notifica all'A.C..

In caso di cessione del corrispettivo, successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il servizio prestato, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Comune, oltre agli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, l'Ente contraente s'impegna, a pena di risoluzione della convenzione:

1. ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

2. a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando il Comune di Aragona.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Art. 17*ter* - *Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"*
(delibera di G.M. n. 78 del 09.06.2011)

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento della convenzione, il Comune di Aragona recederà, in qualsiasi tempo, dalla presente scrittura privata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii.

Il Legale Rappresentante dell'Ente contraente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Aragona prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Ente contraente, pena la risoluzione della convenzione.

L'Ente contraente si obbliga, a pena di decadenza della convenzione:

a) a segnalare espressamente all'A.C. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle prestazioni oggetto della convenzione;

b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

c) a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal vigente Codice etico e di comportamento dei dipendenti del Comune di Aragona, dichiarando di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione della presente convenzione.

Art. 17*quater* - *Attestazione ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001*

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente contraente, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Aragona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17*quinquies* - *Trattamento dei dati personali*

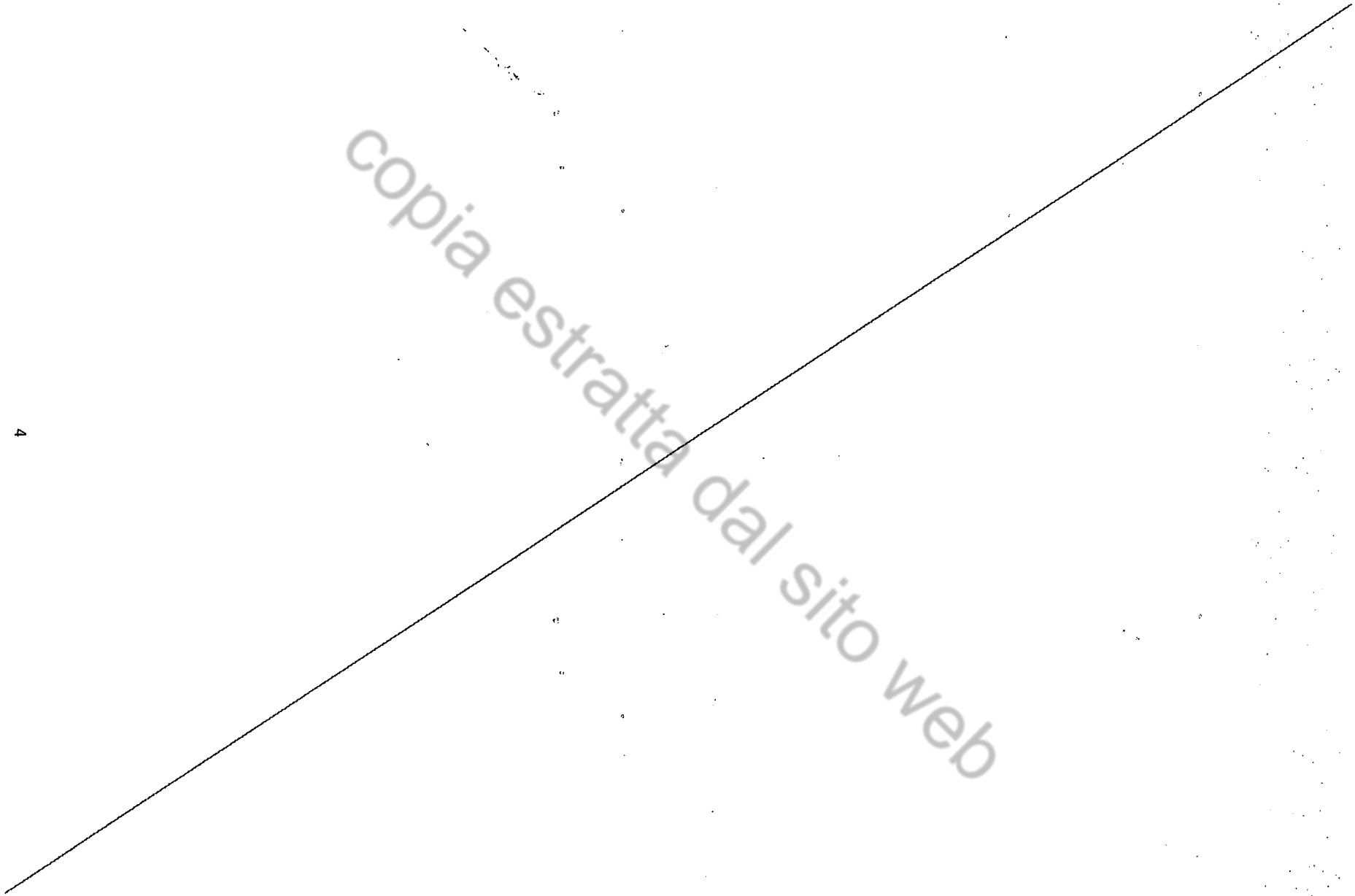
I dati contenuti in questa convenzione sono protetti nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto dei principi di "liceità, correttezza e trasparenza" di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

COMUNE DI ARAGONA - 5° Settore

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento



copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Rendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Gioacchino Volpe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra
Firmato digitalmente da:
VINCIGUERRA GIUSEPPE
Firmato il 25/11/2025 21:12
Seriale Certificato: 3392052
Valido dal 13/03/2024 al 13/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE *IL SEGRETARIO GENERALE*

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
VINCIGUERRA GIUSEPPE
Firmato il 25/11/2025 21:13
Seriale Certificato: 3392052
Valido dal 13/03/2024 al 13/03/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 29653/2025 del 26-11-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web